



Comunità Montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada e
Sassetta
Provincia di Grosseto

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA, MEDIANTE UFFICIO UNICO, DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E AFFARI DEL PERSONALE (RECLUTAMENTO E CONCORSI, TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO, RELAZIONI SINDACALI, FORMAZIONE)

L'anno duemilasei il giorno 19.04.2006, nella sede della Comunità Montana tra i Signori:

..... nata a il, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Comunità Montana e di Sindaco pro-tempore del Comune di Massa Marittima;

..... nato a il nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Monterotondo Marittimo;

..... nato a il nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Montieri;

..... nato a il nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Roccastrada,

ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle seguenti deliberazioni consiliari che ancorché non allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

Comunità Montana Colline Metallifere Del. Assemblea n. 8 del 31.03.2006, eseguibile;

Comune di Massa Marittima Del. C.C. n. 17 del 13.04.2006 eseguibile;

Comune di Monterotondo M. Del. C.C. n. 08 del 18.03.2006, eseguibile;

Comune di Montieri Del. C.C. n. 15 del 27.02.2006, eseguibile;

Comune di Roccastrada

Del. C.C. n. 20 del 10.03.2006, eseguibile;

PREMESSO

Vista la L.R. 16 agosto 2001, n. 40 “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative dei Comuni;

Vista la L.R. 22 dicembre 2003, nr. 60 che reca modifiche alla L.R., n. 40/2001;

Vista la deliberazione G.R.T. 26 aprile 2002, n. 422 concernente tra l’altro le modalità per la concessione del contributo iniziale per l’anno 2002 ai sensi della L.R., n. 40/2001;

Visto il Decreto 12 dicembre 2002, n. 7003 del Dipartimento della Presidenza e degli Affari legislativi e giuridici area attività istituzionali con il quale si concedono e liquidano contributi forfetari iniziali per l’anno 2002 e tra essi alla Comunità Montana Colline Metallifere per le seguenti gestioni associate:

- gestione associata sportello unico delle attività produttive;
- gestione associata delle funzioni in materia di turismo;
- gestione associata dei servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico;
- gestione associata del servizio statistico;
- gestione associata dei servizi innovativi e tecnologici;

Richiamata la deliberazione di Assemblea della Comunità Montana N. 30 del 30/09/2003 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni in materia di sviluppo delle risorse umane e affari del personale, da parte della Comunità Montana e dei Comuni di Massa Marittima e di Roccastrada;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale Toscano 17.12.2003 , n. 225 “Programma di riordino territoriale” con la quale tra l’altro si definiscono all’allegato (B) i livelli ottimali ed i programmi di gestione associata compreso il livello ottimale Comunità Montana Colline Metallifere. Inoltre all’allegato “C” si elencano le gestioni associate sostenute da contributo ex L.R., n. 40/2001;

Vista la deliberazione della G.R.T., n. 238 del 22.03.2004 con la quale si individuano i procedimenti amministrativi delle attività e dei servizi oggetto delle gestioni associate di cui all'allegato "C2 della D.C.R.T. 17.12.2003, n. 225;

Vista la deliberazione G.R.T., n. 273 del 22.03.2004 di oggetto "Modalità di attuazione del programma di riordino territoriale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 17.12.2003, nr. 225";

Vista la deliberazione della G.R.T., n. 601 del 28.06.2004 con cui si recano modificazioni alle deliberazioni G.R.T., n. 238 , n. 273 del 22.03.2004 concernenti le incentivazioni delle gestioni associate di cui al programma di riordino territoriale;

Visto il Decreto Dirigenziale della G.R.T., Direzione Generale della Presidenza, nr. 2732 del 14.05.2004 di oggetto " Deliberazione G.R.T. 22.03.2004, n. 273. Termini e modalità per la presentazione della domanda di contributo annuale per la gestione associata di gestioni e servizi comunali";

Considerato che in più occasioni la Conferenza dei Sindaci si è espressa per il raggiungimento delle gestioni associate programmate descritte al punto 1/18 dell'allegato B (livelli ottimali e programmi di gestioni associate) alla D.C.R.T. 17 dicembre 2003, n. 225 e che ha deciso in data 11.10.2004 di associare, mediante delega alla Comunità Montana, ulteriori servizi oltre che riconfermare le gestioni già associate negli anni precedenti;

Dato atto che i Comuni di Monterotondo Marittimo e di Montieri hanno espresso la volontà di partecipare alla gestione associata delle funzioni in materia di sviluppo delle risorse umane e affari del personale, integrando la precedente convenzione in essere e completando l'effettuazione del servizio nel livello ottimale di riferimento;

Considerato altresì:

- che l'art.11 della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994 "Nuove disposizioni per le zone montane" attribuisce alle Comunità Montane il compito di promuovere l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, prevedendo per i Comuni la possibilità di delegare alle Comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione dei servizi;

- che l'art. 27 del D.Lgs., n. 267/2000 prevede tra i compiti istituzionali della Comunità Montana – Unione dei Comuni la gestione associata dei servizi e funzioni comunali;
- che i Sindaci dei Comuni di Massa Marittima, Monterotondo M.mo, Montieri e Roccastrada, ai sensi della L.R., n. 40/2001 e DGRT. 422/2002, hanno individuato il livello ottimale per la gestione di funzioni e servizi in modo associato nell'area geografica corrispondente al territorio grossetano della Comunità Montana Colline Metallifere ed hanno individuato la Comunità Montana quale gestore dei servizi svolti in forma associata.

Dato atto :

- che l'istituto giuridico tipico con il quale attuare la volontà di gestione del servizio attraverso la Comunità Montana è quello della convenzione, così come previsto dall'art. 30 del D.Lgs.. 267/2000;
- che la stipula della convenzione , per la gestione associata mediante ufficio unico, delle funzioni in materia di sviluppo delle risorse umane e affari del personale, deve sostanziare l'accordo tra gli Enti definendo l'incontro delle volontà nel muovere dal presupposto che lo svolgimento delle specifiche funzioni in questione richiede un superiore e comune livello di coordinamento delle azioni esplicate dai singoli Enti;
- che pertanto, mediante la convenzione che mette in essere l'accordo tra i Comuni interessati e la Comunità Montana in ordine alla gestione associata del servizio di cui trattasi, occorre regolare le questioni patrimoniali e procedimentali, nel riconoscimento che debba essere la Comunità Montana ad operare per conto dei Comuni, al fine del perseguimento del comune interesse;
- che la convenzione in concreto deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, la partecipazione e l'informazione, i rapporti finanziari tra convenzionati ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che i Consigli Comunali, nel manifestare la volontà di conferire la delega alla Comunità Montana Colline Metallifere, e la Comunità Montana stessa, nel manifestare l'accettazione della delega da parte dei Comuni, devono deliberare :
 - a. di approvare lo schema di convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
 - b. di trasferire in virtù di quanto negoziato con la convenzione, alla Comunità Montana Colline Metallifere, nella materia oggetto della convenzione, i poteri di agire originariamente riconosciuti dall'ordinamento privato e pubblico al Comune compresa la programmazione e la regolamentazione;

- c. che la Comunità Montana assolverà alle funzioni delegate attraverso le competenze dei propri organi e soggetti, così come indicato dalla Legge e dallo Statuto, e con il personale proprio o comunque con quello indicato dalla convenzione;
- d. che la convenzione di cui al precedente punto a) sia stipulata in forma di scrittura privata dai Sindaci, dei Comuni e dal Presidente della C.M. nella loro competenza di rappresentanti legali degli Enti, ai quali, i rispettivi Consigli Comunali e l'Assemblea della C.M., hanno rilasciato il più ampio mandato;
- e. di ripartire le spese di gestione secondo quanto previsto dalla schema di convenzione, sulla base di una previsione di spesa annuale e pluriennale;
- f. di riconoscere, anche ai sensi dell'art. 32 comma 5) del Decreto Legislativo 267/2000 applicabile alle Comunità Montane in virtù dell'art. 28 comma 7) stesso Decreto legislativo, alla Comunità Montana la titolarità delle seguenti risorse finanziarie:
 - ogni risorsa derivante ai Comuni per interventi nella materia oggetto della convenzione;
 - ogni diritto attinente l'attività;
 - la riscossione degli eventuali contributi erariali D.M., n. 328/2001;
 - la riscossione del contributo regionale L.R., n. 40/2001;

Tutto cio' premesso;

VISTI gli artt. 24, 27, 28, 30, 33, 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art.11 della L. 97/94;

VISTA la L.R., n. 82/2000;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

ART. 2

OGGETTO

1. Il presente accordo ha per oggetto l'affidamento alla Comunità Montana Colline Metallifere, da parte degli Enti Locali che costituiscono il livello ottimale di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 225/2003, delle funzioni in materia di sviluppo delle risorse umane e affari del personale.
2. I Comuni di Massa Marittima, Roccastrada, Monterotondo Marittimo e Montieri per l'esercizio della gestione associata in oggetto conferiscono delega alla Comunità Montana Colline Metallifere, che accetta di esercitarla, e viene individuata quale ente responsabile della gestione associata.
3. La Comunità Montana, nella propria struttura organizzativa, comprende il Settore "Ufficio Associato gestione risorse umane e affari del personale", d'ora in avanti denominato "Ufficio Associato". La Comunità Montana, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, potrà avvalersi di professionalità esterne e potrà stipulare convenzioni con soggetti terzi.

ART. 3

FUNZIONI, ATTIVITÀ' E SERVIZI DELLA GESTIONE ASSOCIATA

1. I Comuni di Massa Marittima, Roccastrada, Monterotondo Marittimo e Montieri affidano alla Comunità Montana la gestione delle funzioni associate in materia di sviluppo delle risorse umane e affari del personale, secondo i contenuti di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 238/2004, di seguito specificati:
 - a) **reclutamento e concorsi**, comprende le funzioni inerenti l'accesso dall'esterno e le "progressioni verticali", le selezioni interne relative alle "progressioni orizzontali", secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti;
 - b) **trattamento giuridico**, riguarda lo svolgimento di compiti istruttori inerenti lo stato giuridico dei dipendenti degli Enti associati, secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti
 - c) **trattamento economico**, concerne le attività attinenti il profilo economico-fiscale del personale degli Enti associati (stipendio, ritenute fiscali, adempimenti del datore di lavoro);
 - d) **relazioni sindacali**, comprende la gestione organizzativa delle dinamiche di confronto con le organizzazioni sindacali, e comporta la costituzione di un ufficio di supporto tecnico alla

delegazione di parte pubblica per l'interpretazione e l'applicazione dei contratti collettivi (predisposizione delle bozze di accordi, gestione delle convocazioni e degli incontri, predisposizione e stesura dei verbali);

e) **sviluppo risorse umane**, concerne le funzioni comunali relative alla formazione e all'aggiornamento professionale dei dipendenti.

2. La Comunità Montana può promuovere la partecipazione di Comuni limitrofi alla gestione associata, al fine di raggiungere una dimensione più ampia ed economica. In tal caso l'Ufficio Associato provvede a rideterminare le spese di funzionamento e gestione, con il criterio di cui al successivo articolo 8. La gestione avverrà direttamente attraverso la Comunità Montana individuata quale ente capofila che provvederà all'organizzazione del servizio.

ART. 4

FINALITA'

La gestione associata è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia e efficienza dell'azione amministrativa attraverso lo sviluppo e la crescita professionale del personale, necessarie per far fronte alle sempre maggiori funzioni assegnate agli Enti Locali ed al costante e rapido mutamento della normativa in materia di sviluppo delle risorse umane e affari del personale. I soggetti sottoscrittori si impegnano a garantire uno stretto rapporto tra l'Ufficio Associato e i Servizi comunali al fine di instaurare uno scambio costante di informazioni quale presupposto essenziale allo svolgimento della gestione associata. A tal fine sono ritenuti strumenti indispensabili gli incontri periodici con i responsabili dei Servizi e i dirigenti degli Enti associati.

ART. 5

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Tutte le attività, procedure, atti e provvedimenti necessari per garantire il funzionamento della gestione in forma associata sono adottati dalla Comunità Montana Colline Metallifere secondo la sua disciplina interna, in quanto l'ufficio associato è costituito presso tale Ente.

I Comuni si impegnano, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a mettere a disposizione il personale necessario, avvalendosi indicativamente di professionalità interne anche appositamente formate e riqualificate. Presso la Comunità Montana, su richiesta del Servizio Associato, possono essere comandate o distaccate dagli altri Enti aderenti, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa.

I dipendenti interessati dai provvedimenti, di cui al comma precedente, conservano il rapporto di lavoro con l'Amministrazione di appartenenza, con tutte le prerogative che questo comporta, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi di lavoro del comparto. Sono fatti salve eventuali procedure di mobilità ai sensi della normativa vigente.

ART. 6

ORGANO DI INDIRIZZO

Ferme restando le competenze degli organi istituzionali della Comunità Montana, il coordinamento istituzionale al fine di definire gli indirizzi politico- amministrativi del Servizio associato è garantito dalla Conferenza dei Sindaci e del Presidente, che svolge la propria attività secondo le modalità previste dall'art. 26 dello Statuto della Comunità Montana.

La Conferenza dei Sindaci e del Presidente stabilisce annualmente gli indirizzi e gli obiettivi della gestione associata, definisce i relativi budgets a carico dei singoli enti, effettua controlli periodici sul suo andamento, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

ART. 7

RESPONSABILE DELLA GESTIONE ASSOCIATA

1. Al responsabile, oltre ai compiti di organizzazione e gestione del Servizio, sono attribuite le seguenti competenze:

- q recepire le direttive generali emanate dalla Conferenza dei Sindaci e del Presidente,
- q recepire le direttive dei singoli Enti,
- q svolgere funzioni di coordinamento e di impulso,
- q redigere il regolamento per lo svolgimento delle procedure di accesso e selezione, nonché altri eventuali regolamenti necessari al funzionamento del servizio associato
- q proporre e/o adottare tutti gli atti gestionali relativi alla gestione associata,

2. Il Responsabile predispone annualmente il Piano operativo contenente il fabbisogno di strumenti e risorse finanziarie necessarie al funzionamento del servizio e, nell'anno successivo, il rendiconto delle somme utilizzate.

ART. 8

RIPARTIZIONE DEGLI ONERI

1. La Comunità Montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata; eventuali contributi concessi in base alla legge regionale n. 40/2001 sono destinati all'esercizio della funzione, dei servizi e delle attività oggetto della presente convenzione e/o di altre funzioni e servizi comunque associati tra gli Enti che partecipano alla gestione associata.
2. La Comunità Montana e i Comuni aderenti alla presente Convenzione provvedono al pagamento diretto degli acquisti e dei servizi realizzati nel loro esclusivo interesse e contribuiscono con proprie risorse al finanziamento delle altre spese del servizio associato in proporzione al numero dei dipendenti in servizio calcolati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. I Comuni si impegnano a versare parte della quota di loro spettanza, quale risulta dal piano operativo di gestione, entro il 30 aprile di ogni anno. La Conferenza dei Sindaci /Presidente individua annualmente l'entità e le scadenze dei trasferimenti alla Comunità Montana.
4. Qualora i Comuni, sebbene diffidati, e in assenza di contestazioni, non provvedano al pagamento di quanto dovuto nei successivi trenta giorni, autorizzano fin da ora la Comunità Montana a rivalersi su qualsiasi somma da trasferire o pagare al Comune stesso.

ART. 9

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata della presente convenzione è fissata in anni cinque, decorrenti dalla relativa sottoscrizione, ed è rinnovabile con apposito atto.
2. Ciascun Ente ha facoltà di recedere dalla Convenzione solamente a decorrere dal terzo anno dalla sua stipulazione. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale e comunicato alla Comunità Montana con preavviso di almeno sei mesi. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.
3. Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata del servizio per le restanti Amministrazioni.
4. Per ogni controversia patrimoniale che dovesse sorgere dall'esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Grosseto.

5. Potranno essere esperite le procedure extragiudiziarie ritenute opportune dalla Conferenza dei Sindaci/Presidente, previa adesione degli Enti interessati.

ART. 10

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Con la stipula della presente convenzione è concretamente avviata la gestione associata relativa allo sviluppo delle risorse umane (di fatto già espletata dall'Ufficio associato per conto dei 5 Enti sottoscrittori) e la gestione associata in materia di relazioni sindacali.

2. Le restanti funzioni, stanti i tempi tecnici necessari all'attivazione, sono avviate in tempi successivi secondo quanto di seguito specificato.

3. Dato atto che le funzioni indicate dall'articolo 3 della presente convenzione sono gestite a regime dall'Ufficio Associato per conto della Comunità Montana e dei Comuni di Massa Marittima e Roccastrada, è necessario che lo stesso acquisisca progressivamente i dati giuridici ed economici relativi al personale, agli amministratori e agli eventuali rapporti di lavoro flessibile e ai L.S.U. relativi ai Comuni di Monterotondo Marittimo e Montieri. Ai fini fiscali e previdenziali i dati del personale sono acquisiti improrogabilmente entro il 31.12.2006. A tal fine detti Comuni si impegnano a trasferire i relativi dati informatici e cartacei in loro possesso.

4. L'Ufficio Associato, con la collaborazione dei Segretari e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi degli Enti, provvede a tutte le attività inerenti il trattamento economico e giuridico dei soggetti indicati al comma 1, compresi i relativi atti di impegno di spesa, in collaborazione con i singoli Uffici Finanziari, per i successivi atti di competenza degli Enti associati.

5. I Comuni e la Comunità Montana si impegnano ad adeguare entro il 30 giugno 2006 i rispettivi regolamenti e normative nelle materie di organizzazione e di gestione del personale, in modo da renderli omogenei.

6. Le date sopra indicate rappresentano obiettivi prioritari per gli Enti associati. Dell'effettiva data di avvio di ogni ulteriore singola gestione nel livello ottimale, è dato atto con deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana.

7. A seguito dell'avvio del servizio la presente Convenzione potrà essere adeguata, modificata ed integrata in ogni tempo, ivi compresi i criteri di ripartizione della spesa, secondo esigenze che si dovessero verificare nel tempo, con deliberazioni delle Giunte dei Comuni e della Comunità Montana. Le eventuali modifiche sostanziali sono apportate con atti dei rispettivi organi assembleari.

ART. 11

DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione e in premessa indicate.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione possono essere apportate dai Consigli Comunali e dall'Assemblea della Comunità Montana con atti aventi medesima forma.

COMUNITA' MONTANA COLLINE METALLIFERE

IL PRESIDENTE _____

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

IL SINDACO _____

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

IL SINDACO _____

COMUNE DI MONTIERI

IL SINDACO _____

COMUNE DI ROCCASTRADA

IL SINDACO _____

—